

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL VENETO**

Ricorso con contestuale istanza cautelare collegiale

Per

Nell'interesse della sig.ra **VILLALUNGA Annarita** nata a Maddaloni il 17.06.1982 C.F. VLLNRT82H57E7912 residente in Marcianise (CE) alla via Volturmo 16, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,
pec avv.gianluca.corriere@pec.it
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma ed ex lege rapp.to, difeso e dom.to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia in Venezia Piazza San Marco, 63, 30124
PEC ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

PER L'ANNULLAMENTO

Previa Sospensione dei seguenti atti:

- **Circolare dell'USR Veneto del 07.02.20** avente ad oggetto "Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall'art 7 del DM 640/17 - Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie." Nella parte in cui è riportato che "*l'IPSEOA – CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per l'a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell'UAT di Benevento*"

- **Decreto di decadenza dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS) con protocollo non leggibile, firmato digitalmente** dal Dirigente Scolastico e notificato alla ricorrente a mezzo e-mail il giorno 25.11.2020
- **di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale**, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti,

per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie di III Fascia, personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico pubblicata il 28.09.17 di durata triennale, nella posizione e col punteggio precedenti,

e

per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecatogli dai provvedimenti gravati

FATTO

1) la ricorrente ha conseguito la qualifica di *“Operatore dei Servizi di ristorazione del settore cucina”* presso il *“Centro Studi Sannitico”* di Durazzano (BN) nell'a.s. 2012/2013 come risulta dal certificato di qualifica n 27 rilasciato dal medesimo istituto nonché dal Registro Esami di qualifica Professionale redatto dalla Commissione – Cucina, dal Verbale dello scrutinio degli esami e dalla certificazione del piano di studi. ([all.to 3](#))

2) L'istituto *“Centro Studi Sannitico”* è stato riconosciuto paritario retroattivamente a far tempo dall'a.s. 2012/13 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania

3) Il succitato decreto, oltre a riconoscere retroattivamente la parità scolastica all'istituto in oggetto, ordinava altresì l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni.

4) Il decreto veniva emesso dall'USR Campania in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15 che - in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del Tar Campania ed in riforma della stessa

- ha annullato *ex tunc*, per duplice difetto di istruttoria, i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego della parità

5) In ragione di tale decreto, con sentenza 3676/19 pubblicata il 04/07/19, il Tar Napoli ha dichiarato, con sentenza passata in giudicato, *cessata la materia del contendere* nel giudizio (RGN. 04879/2015) promosso dalla stessa scuola paritaria al fine di ottenere l'annullamento (oltre che dei verbali delle ispezioni del 20/05/2015 e 12/06/2015 e della relazione tecnica del dirigente tecnico) del decreto n. AOODRCA/6790 del 30/06/2015 col quale USR per la Campania reiterava, nei confronti di molteplici istituti scolastici compreso il Centro Studi Sannitici, il diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, ([all.to 5](#) [all.to 6](#) [all.to 7](#))

6) l'istante ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto di 3^a fascia del personale ATA di cui al D.M. 640/2017 ai fini delle supplenze, presso l'Istituto Comprensivo 4 "Stefanini" di Treviso in data 24/10/2017 ([all.to 8](#))

7) la ricorrente è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2018/19 dall'I.I.S. "Vittorio Veneto" Città della Vittoria di Vittorio Veneto (TV) con decorrenza dal 26.09.18 al 30.06.19 per l'a.s. 2018/19 e dal 17.09.19 al 30.06.20 per l'a.s. 2019/20;

8) in data 30.10.20 l'Istituto Scolastico comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento ex art 7 l 241/90 dal seguente tenore:

Si comunica che, a seguito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 43, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sulle dichiarazioni rese dalla S.V. ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di 111 fascia del personale ATA per il triennio 2017/20-21, è emerso, in considerazione della nota dell'U.S.R. Campania n. 3039 del 12102/2020, che l'Istituto "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (CE), presso il quale la S.V. ha dichiarato di aver conseguito il titolo di "Operatore dei servizi della ristorazione- Settore cucina" nell'a .s. 2012/13 con la votazione di 100/100, è stato riconosciuto paritario (per l'istituto professionale - settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazioni enogastronomia, servizi di sala e vendita) con decorrenza dall'a.s. 2012/13, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211 /2015. Nonostante l'Istituto sia stato riconosciuto paritario retroattivamente, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica

triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post.

Tanto premesso, il titolo di studio dichiarato dalla S.V. conseguito nell'a.s. 2012/2013, non risulta possedere i requisiti di validità legale.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate nella presente, si chiede alla S.V. di produrre, in originale, la documentazione dimostrante il possesso del titolo (diploma originale) entro il termine di 10 gg. della notifica del presente avviso.

Decorso tale termine, in assenza dell'esibizione della documentazione richiesta, l'Ufficio procederà al depennamento della S.V. dalla graduatoria di 3^a fascia del personale ATA

9) Con decreto comunicato il 25.11.20, il medesimo istituto scolastico

«VISTO L'art. 7 del D.M. 640/2017;

VISTA la domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto di 3^a fascia del personale ATA di cui al D.M. 640/2017 ai fini delle supplenze, presentata presso l'Istituto Comprensivo 4 "Stefanini" di Treviso in data 24/10/2017 dalla Sig.ra VILLALUNGA ANNARITA;

VISTO il contratto stipulato in data 20/09/2018 tra questa istituzione scolastica e la sig.ra VILLALUNGA ANNARITA;

EFFETTUATI i controlli in merito alle dichiarazioni rese dall'aspirante in base agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico per la Campania prot. 3039 del 12/02/2020 allegata alla nota dell'Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Treviso, prot. n. 2363 del 13/03/2020;

VISTO l'avvio del procedimento amministrativo, ex art. 7 Legge 241/90 notificato all'interessato in data 30/10/2020;

CONSIDERATO che alla data del 23/11/2020 non è stata prodotta alcuna documentazione aggiuntiva;

RITENUTO indispensabile agire nel potere di autotutela di cui è dotata la Pubblica Amministrazione

DISPONE L'esclusione dalla graduatoria d'Istituto di 3^a fascia ATA di cui al D.M. 640/2017 della sig.ra VILLALUNGA ANNARITA nata a Maddaloni (CE) il 17/06/1982 per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO»

10) non veniva coinvolto nell'istruttoria procedimentale l'istituto paritario che ha rilasciato il titolo di qualifica

11) la nota dell'Ufficio Scolastico per la Campania prot. 3039 del 12/02/2020 allegata alla nota dell'Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale di Treviso - prot. n. 2363 del 13/03/2020 non è stata trasmessa all'istante che quindi non ne ha mai preso visione;

12) A fondamento del decreto di depennamento dalle graduatorie per i profili di Collaboratore Scolastico, l'istituto scolastico non deduce la non autenticità del diploma di qualifica professionale in oggetto o il non effettivo svolgimento dei relativi esami presso il "Centro Studi Sannitico", ma l'assenza di *valore legale* di tale titolo ai fini dell'accesso alle graduatorie di Collaboratore scolastico e di Cuoco perché a suo dire rilasciato da un istituto scolastico "*non paritario*" e pertanto non autorizzato allo svolgimento degli esami di qualifica triennale statale giusta la nota dell'Ufficio scolastico provinciale di Benevento.

13) l'illegittimo depennamento compromette irrimediabilmente le possibilità del ricorrente di accedere a nuove supplenze e ad allegare i servizi prestati in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie

14) È evidente il pregiudizio riconnesso all'impossibilità di essere destinatario di altre supplenze le quali rappresentano l'unica attività lavorativa della parte e, dunque, la sua esclusiva fonte di reddito

È interesse dell'istante agire in giudizio per l'annullamento del decreto di depennamento e degli atti presupposti e consequenziali.

MOTIVI

*

I. violazione art. 2.3 del DM 83/2008, Difetto di motivazione e di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Violazione del principio di proporzionalità – Travisamento dei fatti – Carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione del principio di legalità, trasparenza, giusto procedimento, partecipazione e leale collaborazione – Violazione del principio del legittimo affidamento e del buon andamento della p.a. (artt. 3 e 97 Cost) – Ingiustizia manifesta.

Alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto vi sarebbe, secondo quanto si arguisce dalla laconica premessa del decreto di depennamento e dalla comunicazione di avvio del procedimento, il mancato

riconoscimento in favore del “Centro Studi Sannitico” della parità scolastica per l’a.s. 2012/13. Né si può sostenere che l’Istituto fosse paritario con decorrenza dall’a.s. 2012/13 e, però, non autorizzato allo svolgimento degli esami in sede. Con riferimento all’Istituto Paritario che ha rilasciato il titolo di qualifica presentato dalla ricorrente in allegato alla domanda di inserimento (I.P.S.E.O.A. "Centro Studi Sannitico"), la circolare dell’USR Veneto prevede:

“Per detto Istituto oggetto di attenzione è stato, in particolare, il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione rilasciato per l'anno scolastico 2012/13. Come da comunicazione dell'UAT di Benevento il Centro Studi Sannitico di Durazzano per l'anno scolastico 2012/2013 non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale. Allo stato, pertanto, il predetto titolo di studio non è validamente conseguito. Pertanto, nessuna richiesta di conferma circa il possesso del titolo di studio dovrà essere inoltrata al Centro Studi Sannitico”

Così pure la comunicazione di avvio del procedimento del 25.11. us.

“Nonostante l'Istituto sia stato riconosciuto paritario retroattivamente, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post. Tanto premesso, il titolo di studio dichiarato dalla S.V. conseguito nell'a.s. 2012/2013, non risulta possedere i requisiti di validità legale.”

Alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto vi sarebbe pertanto il mancato riconoscimento in favore del “Centro Studi Sannitico” della parità scolastica per l’a.s. 2012/13. Orbene tale circostanza appare smentita dai fatti.

Giova sin da subito avvertire al riguardo che su **fattispecie identica** si è pronunciato da ultimo il Consiglio di Stato che, con due Ordinanze Cautelari (Ordd n 6767/20 e n 6768/20), in riforma degli arresti del TAR Venezia, ha annullato i decreti di depennamento e disposto il reinserimento in graduatoria degli aspiranti collaboratori scolastici, appellanti.

L’art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che il “*riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione,*

l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola". Non è contestato che il ricorrente sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto paritario. Pertanto al titolo di studio del ricorrente deve ascriversi il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati da una scuola pubblica.

L'istituto "Centro Studi Sannitico" è stato riconosciuto paritario retroattivamente dall'a.s. 2012/13 con un provvedimento del competente Ufficio Scolastico della Campania (USR Campania), decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15.

La società ricorrente Centro Studi Sannitici s.r.l., quale gestore dell'Istituto sito in Durazzano, ha chiesto al Ministero il riconoscimento dello status di scuola paritaria, per l'anno scolastico 2012/2013, per l'Istituto Tecnico Settore Economico ed all'Istituto professionale – Settore servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera.

La domanda è stata respinta, sulla base della (identica) motivazione, relativa agli esiti sfavorevoli della visita ispettiva e in virtù della plurima carenza documentale. Avverso l'esito denegatorio, la scuola propose ricorso innanzi al TAR Napoli lamentando il mancato preavviso di diniego; che l'ispettore non avesse effettuato un secondo accesso al fine di verificare la regolarizzazione degli addebiti e infine rilevando di aver comunque proceduto alla integrazione documentale mediante la spedizione postale, pervenuta all'addetto al recapito solo in data 19 giugno 2012.

Il Tar Napoli con sentenza n 3861/2014 rigettava il ricorso respingendo entrambi i motivi della ricorrente istituzione scolastica e, precisamente, statuendo, in riferimento alla censura del mancato preavviso di diniego, che *"risulta(va) in atti l'interlocuzione procedimentale, tenuto conto dell'invito all'integrazione documentale fatto dall'Amministrazione il 1° giugno 2012 (nota n. 4285/U), equivalente al preavviso di diniego poiché recante l'indicazione delle carenze ostantive all'esito favorevole delle istanze, e della successiva trasmissione di documenti integrativi che la scuola assumeva di aver eseguito per via postale"*; quanto alla mancata valutazione dei documenti integrativi da parte dell'Amministrazione *"poiché questa ne aveva richiesto la trasmissione brevi manu, in vista della scadenza a breve del termine di conclusione del procedimento (30 giugno 2012), mentre la ricorrente li*

aveva fatti pervenire per posta soltanto il 19 giugno, data invero antecedente a quella, il 17 luglio 2012, di emanazione dei provvedimenti impugnati (comunque validi anche se fuori termine)”

Avverso tale ultimo arresto infatti, la scuola i Durazzano interponeva appello censurando la sentenza sotto molteplici profili impugnatori. Nell'appello si censurava la sentenza:

- per non avere riconosciuto l'evidente vizio di difetto d'istruttoria dei provvedimenti impugnati, in quanto privi di ogni riferimento alla documentazione integrativa inviata dal ricorrente il 15 giugno 2012, con raccomandata A.R., ricevuta dall'Amministrazione il 19 giugno successivo (come documentato in atti) prima, perciò, del termine di conclusione del procedimento (30 giugno 2012) e della data di adozione dei provvedimenti (17 luglio 2012);

- per non avere in alcun modo motivato il rigetto delle doglianze sollevate riguardo alla visita ispettiva del 12 giugno 2012, condotta in assenza di contraddittorio, non essendo presente alcun rappresentante o delegato della società, volta ad un primo accesso e non alla verifica permanente dei requisiti, nulla impedendo un secondo accesso per il confronto con un rappresentante della società entro il termine di conclusione del procedimento, peraltro in concreto ritardato, non essendo state rilevate, inoltre, specifiche e oggettive violazioni di norme tecniche né descritto lo stato dei luoghi e venendo indebitamente attribuito il riconoscimento dell'inidoneità delle strutture al padre del rappresentante legale della società, non titolato ad impegnarla e unico presente che aveva soltanto indicato l'assenza al momento di persona valida per interloquire con l'ispettore.

In accoglimento di entrambi i motivi dell'appello proposto, il Consiglio di Stato annullava i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di diniego della parità.

Si legge nella sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa:

L'appello deve essere accolto essendo fondata la censura di difetto di istruttoria riguardo a entrambi i motivi alla base dei provvedimenti impugnati, relativi ai risultati della visita ispettiva del 12 giugno 2012 e al mancato riscontro della richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota n. 4285/U del 1° giugno precedente.

3.1. Per il primo aspetto nei provvedimenti si indica che i locali della scuola, individuabili solo grazie all'esposizione di uno striscione, erano “inaccessibili” al momento della visita ispettiva e che non era stato possibile interloquire con la rappresentante legale della società gestrice dell'Istituto; ciò che emerge dalla

relazione ispettiva in cui si riferisce che l'incaricato non aveva potuto accedere ai locali, a causa di lavori di adeguamento in corso, né aveva avuto la possibilità di ottenere risposte a domande, essendo stato ricevuto dal padre della rappresentante legale del soggetto gestore del "Centro Studi Sannitici" non al corrente della situazione, che aveva soltanto rappresentato l'obiettivo impossibilità dell'accesso e richiesto una seconda visita ispettiva a distanza di almeno dieci giorni.

Il Collegio, ciò richiamato, rileva che la visita non aveva permesso di eseguire alcun concreto riscontro sull'idoneità dei requisiti strutturali dei locali richiesti per il riconoscimento della parità, dovendosi intendere tra gli scopi della visita in loco anzitutto la verifica "della disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti" incluse le norme "in materia di igiene e sicurezza" (art. 1, comma 4, lett. b), della legge 10 marzo 2000, n. 62; art. 1, comma 7, lett. c), del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267) e che, di conseguenza, sarebbe stato necessario completare l'istruttoria per acquisire tali dati con una nuova visita, possibile anche dopo dieci giorni poiché in termini rispetto alla data di conclusione del procedimento, stabilita entro il 30 giugno dal d.m. sopra citato (art. 2, comma 1) e comunque non osservata dall'Amministrazione.

La sola constatazione dell'inaccessibilità dei locali, senza alcuna ulteriore verifica atta ad accertare puntualmente la loro eventuale inidoneità, non è perciò motivo adeguato per il diniego del riconoscimento.

3.2. Sulla questione della mancata acquisizione della documentazione integrativa il Collegio condivide, anzitutto, la valutazione del ricorrente per cui la richiesta di consegna brevi manu non preclude l'invio dei documenti con altra modalità, non essendo ciò previsto da alcuna norma ed essendo essenziale, nel caso di specie, non lo strumento ma lo scopo della consegna, cioè la sua esecuzione in tempi brevi, completa e con ricezione certificata, ciò che è normalmente assicurato dalla trasmissione postale con raccomandata con avviso di ricevimento, se spedita tempestivamente, che il ricorrente afferma di avere utilizzato.

A questo riguardo si rileva che, pur non risultando l'acquisizione della documentazione da parte dell'Amministrazione all'esito delle istruttorie in primo grado, non di meno essa compare tra i documenti depositati dal ricorrente dinanzi al T.a.r. in data 13 dicembre 2012 (doc. n. 4), dove sono allegati anche la ricevuta della raccomandata n. 13641077845-0 spedita il 15 giugno 2012 e il relativo avviso di ricevimento da parte dell'Amministrazione il 19 giugno successivo.

Ritenuta l'obiettivo risultanza della disponibilità da parte dell'Amministrazione di un avviso di ricevimento di atti spediti dal ricorrente nei termini del procedimento in corso nei suoi confronti, considerato che la difficoltà di smistamento tra gli uffici dei plichi che pervengano non è ragione sufficiente per giustificare l'adozione di provvedimenti di diniego, trattandosi eventualmente di inefficienza organizzativa non addebitabile al ricorrente, e che, infine, i

provvedimenti impugnati non sono stati emanati a breve, entro il 30 giugno 2012, ma il 17 luglio successivo, si deve affermare che l'Amministrazione, nel quadro della reciproca, leale cooperazione con i privati ed avendo anche utilizzato tempi più lunghi, avrebbe dovuto attivarsi per il reperimento della documentazione ovvero sollecitare il ricorrente ad adempiere assegnandogli un nuovo pur breve termine.

Il censurato difetto d'istruttoria sussiste perciò anche per questo profilo.

4. Per le ragioni che precedono l'appello è fondato e deve quindi essere accolto

Con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico decretando la retroattività del riconoscimento dello status paritario e riconoscendo, con la medesima decorrenza, la validità anche dei diplomi di qualifica.

L'amministrazione scolastica omette di considerare che la carenza dello status di scuola paritaria in capo al "Centro Studi Sannitico" nell'anno scolastico 2012/2013 posta alla base del provvedimento di decadenza è da attribuirsi sul piano eziologico esclusivamente ad un illegittimo provvedimento di diniego della stessa amministrazione scolastica, l'USR Campania. L'amministrazione, altrimenti detto, pone a fondamento dell'impugnato decreto di depennamento quella stessa carenza di status determinata da un suo precedente, illegittimo provvedimento di diniego, annullato dal Consiglio di Stato svariati anni prima. Vero è che il suddetto diniego, e la conseguente circostanza che il Centro Studi non fosse un istituto paritario nell'a.s. 2012/13 e pertanto non abilitato allo svolgimento degli esami in sede, non avrebbero dovuto assumere rilevanza alcuna sul piano giuridico - e comunque non tale da assurgere a elemento concludente e dirimente - in sede di adozione del provvedimento. Consta, invece, che proprio tale circostanza, meramente fattuale, sia stata valorizzata in misura assorbente dal dirigente scolastico ai fini del gravato decreto di decadenza. In senso opposto, e, a parere di questa difesa, ingiustificatamente, alcun effettivo rilievo il medesimo dirigente mostra di attribuire, nella sua valutazione, al contenuto dispositivo del provvedimento abilitativo adottato all'esito del giudizio di annullamento del diniego né tampoco alla circostanza che il medesimo diniego, essendo stato annullato con efficacia retroattiva, fosse da ritenersi invalido ed inefficace sin dall'origine e quindi irrilevante dal punto di vista giuridico (vale a dire, ***tamquam non esset***). Più verosimilmente la carenza dello status di scuola paritaria, in quanto originata da un provvedimento poi caducato, avrebbe dovuto essere apprezzata in termini di

mera circostanza di fatto, inidonea come tale a rilevare sul piano giuridico quale premessa su cui incardinare la statuizione provvedimento oggetto del presente gravame caducatorio.

Tale errore appare, a tutta evidenza, riconducibile, nella sua genesi, a una lettura monca, parzialmente sbilanciata e sicuramente non complessiva delle risultanze documentali. Più nel dettaglio il provvedimento di depennamento risulta eccessivamente svalutativo di talune evidenze favorevoli al ricorrente e censurabile nella misura in cui enfatizza il dato del difetto dello status di parità scolastica in capo all'istituto scolastico al momento del rilascio del titolo di qualifica, circostanza quest'ultima che, per il combinato effetto della sentenza di annullamento e del decreto di riconoscimento, degrada, come evidenziato, a mero fatto. Nella valutazione del dirigente, l'apprezzamento dell'assenza del requisito della parità è del tutto avulso dalla considerazione della portata retroattivamente caducatoria della pronuncia di annullamento del diniego e, soprattutto, dalla giusta considerazione della natura ampliativo-espansiva del provvedimento di riconoscimento *ex tunc* dello status di scuola paritaria. Neppure traspare dalla motivazione, alcuna considerazione circa la meritevolezza di tutela degli affidamenti legittimi ingenerati in capo al ricorrente dal provvedimento abilitativo tanto più ragionevolmente coltivati in considerazione della sua espressa decorrenza retroattiva. Più precisamente, nell'impostazione motivazionale privilegiata dalla pronuncia oggetto di gravame è del tutto omessa qualsivoglia apprezzamento delle esigenze di tutela dell'affidamento, fatalmente frustrato da un "ripensamento" così tardivo della stessa amministrazione che di fatto pone nel nulla il provvedimento di riconoscimento dell'USR Campania del 2016 in violazione dello stesso giudicato formatosi sulla sentenza di accertamento della cessata materia del contendere (sent Cons St n 3676/19 pubblicata il 04/07/19). Risulta, in uno alla segnalata vulnerazione dell'aspettativa dell'istante, radicalmente obliterata, altresì la necessità che venga sempre assicurata la effettività della tutela giurisdizionale. È indubbio, infatti che l'effettività di tutela verrebbe irrimediabilmente frustrata qualora si ritenesse che l'efficacia caducatoria della sentenza di annullamento non investa anche gli effetti dannosi, *medio tempore* prodottisi, dell'atto illegittimo caducato. Il dirigente non sembra aver tenuto in debito conto la circostanza che il provvedimento adottato dall'USR Campania nel 2016 oltre ad accordare la parità scolastica con efficacia retroattiva sin dall'a.s. 2012/13, ha **disciplinato anche la**

situazione degli alunni medio tempore diplomatisi presso l'istituto. In relazione a quest'ultimo aspetto, del tutto trascurato dal dirigente, il suddetto provvedimento disponeva l'aggiornamento degli esiti degli esami e dell'anagrafe degli alunni (art 3 “È fatto obbligo alla gestione inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare”).

L'amministrazione scolastica riconoscendo retroattivamente la parità scolastica ha, quindi, posto rimedio, con una sostanziale *restitutio in integrum*, alle conseguenze di una illegittimità in cui essa stessa era incorsa. Se l'amministrazione avesse agito legittimamente sin dal primo momento, in sede di riscontro della istanza ampliativa di riconoscimento presentata dall'istituto di Durazzano, la ricorrente non avrebbe subito il lamentato depennamento né la risoluzione *ante tempus* del contratto di lavoro né la forzata rinuncia dei successivi incarichi, risultando *ab origine* in possesso di un titolo avente indiscutibile valore legale.

Concludendo sul punto, non può sottacersi l'illogicità, oltre che la manifesta ingiustizia, del decreto di depennamento nella misura in cui prospetta conseguenze ulteriormente pregiudizievoli a carico di coloro, e segnatamente dell'istante, che abbiano conseguito il titolo presso il Centro Studi Sannitico, disconoscendone il valore legale e disponendo la loro estromissione dalla graduatoria.

Invero la ricorrente allegando alla domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto il titolo di qualifica conseguito presso l'istituto paritario in esame ha agito con la ragionevole e legittima consapevolezza, fondata su un decreto emesso dalla stessa amministrazione scolastica, oggi resistente, e su plurime sentenze della Giustizia Amministrativa, di vantare un titolo rilasciato da un istituto scolastico riconosciuto paritario sin dal 2012. Tale ultima circostanza esclude in radice la configurabilità delle fattispecie cui il DM 640/17 all'art 8 co 4 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,

n. 445) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo. Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità stessa, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa. Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e il legittimo affidamento nella validità del titolo, suscitato dall'inequivoco tenore del decreto di parità e dagli arresti pretori di annullamento (Cons St sentenza n. 5211/2015) e di cessata materia del contendere (Tar Napoli sentenza 3676/19; Cons. St 1094/16), vietino - anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo - che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie espulsiva di cui all'art 8.4 DM 640/17. La configurabilità della fattispecie sostanziale presupposta dalla suddetta sanzione risolutoria prevista dal DM 640/17 è esclusa in concreto per difetto dell'elemento soggettivo della condotta sanzionata.

Insomma la conclusione cui è pervenuta l'amministrazione con l'impugnato decreto è contraddetta dalla evidenza dei fatti, illogica e immotivatamente lesiva degli affidamenti ragionevolmente e legittimamente suscitati da un provvedimento della stessa amministrazione resistente e tardivamente disconosciuto in modo indiretto. La intrinseca contraddittorietà dei diretti risvolti applicativi del decreto di decadenza ne minano alla radice l'impianto argomentativo risultando, nel merito, per le ragioni in parte già esposte, non convincente, al di là della sua stringata formulazione motivazionale.

Proprio in relazione a tale ultima osservazione va evidenziato che nella ermetica valutazione del dirigente, la retroattività del riconoscimento della parità, in uno alla retroattività degli effetti caducatori della sentenza di annullamento del precedente diniego, non autorizzano, per oscuri motivi, a ritenere i titoli di studio conseguiti

dagli studenti alla stregua di titoli validamente rilasciati da una scuola paritaria e come tali aventi valore legale. Così opinando, però, si giungerebbe al risultato paradossale ed insieme contraddittorio di dover considerare l'istituto scolastico in questione come paritario a taluni effetti e non paritario ad altri, in spregio al dettato di cui al co 2 dell'art unico L 62/00 (*"Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi **valore legale**, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6."*) da cui si evince che **la natura paritaria di un istituto scolastico è fatta consistere dal legislatore proprio nella esclusiva idoneità dello stesso a rilasciare titoli di studio aventi valore legale**. Ne segue che i due aspetti - parità scolastica e valore legale dei titoli - non possono essere scissi come erroneamente supposto dall'amministrazione che, pur riconoscendo e dando atto della incontrovertita retroattività del decreto di riconoscimento della parità scolastica, nondimeno esclude, senza darne argomentata e convinta (e quindi convincente) spiegazione, la idoneità dello stesso a conferire, con la stessa decorrenza temporale, valore legale ai titoli rilasciati (*l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post;*)

È bensì noto che, in generale, gli effetti del provvedimento amministrativo si producono per il futuro, salvo alcune ipotesi di retroattività del provvedimento amministrativo, che sono da considerarsi eccezionali, a tale regola generale fa eccezione, tuttavia, la retroattività del provvedimento amministrativo disposta, come avvenuto nella specie, per espressa volontà della pubblica amministrazione. Tale potere, incontra un limite nella tutela dell'affidamento ingenerato e nel principio di buona fede che deve informare anche i rapporti tra pubblica amministrazione e soggetto inciso dai pubblici poteri. Esigenze di tutela, quelle sopra menzionate, che nel caso di specie, venendo in rilievo un provvedimento espansivo – ampliativo (riconoscimento della parità scolastica) e non ablativo - restrittivo, verrebbero frustrate illegittimamente nell'ipotesi opposta ossia proprio ove, in linea con la pronuncia gravata, si sostenesse l'irretroattività del decreto di

riconoscimento della parità e si ritenesse, per converso, retroattiva la nota interna dell'Ufficio scolastico provinciale di Benevento che di fatto ha eliso, senza specificarne peraltro i motivi, a distanza di molti anni, gli effetti del decreto di parità dell'USR Campania, peraltro organo gerarchicamente superiore, adottata nell'anno 2016.

Questa prospettazione risulta corroborata dalla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la regola di irretroattività del provvedimento amministrativo opera con carattere di assoluta inderogabilità per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, ma non per quelli di essa ampliativi (C. Stato, sez. VI, 11-11-2008, n. 5623).

Nel caso che ci occupa è evidente che la vulnerazione della sfera soggettiva dei terzi, tra cui si annovera anche il ricorrente in qualità di diplomato presso l'Istituto paritario in esame, discenderebbe proprio dall'applicazione della regola della irretroattività al provvedimento dell'USR Campania in spregio al suo chiaro tenore dispositivo.

In senso favorevole alla tesi difensiva milita del resto anche la circostanza che la retroattività del provvedimento amministrativo di riconoscimento dello status di scuola paritaria fosse giustificata dalla necessità avvertita dalla stessa Amministrazione procedente di adeguare la situazione di diritto ad una situazione di fatto preesistente non adeguatamente accertata in sede di istruttoria procedimentale come acclarato dal Consiglio di Stato nella sentenza n 5211/2015 del 16.11.15. In sede di giudizio era infatti emerso chiaramente il difetto di istruttoria in cui era incorsa l'amministrazione scolastica competente (USR Campania) al riconoscimento dello status di scuola paritaria sotto un duplice profilo. Come sopra più dettagliatamente esposto, l'organo ispettivo dell'Ufficio scolastico regionale, deputato alla verifica della sussistenza dei requisiti al cui riscontro la L 62/00 subordina il riconoscimento della parità scolastica, si era limitato a constatare la sola inaccessibilità di alcuni locali dell'istituto richiedente e non anche la loro oggettiva inidoneità. Sulla base di tale riscontro meramente apparente l'amministrazione aveva poi denegato lo status richiesto senza completare l'istruttoria con una nuova visita ispettiva ancora possibile poiché ancora in termini rispetto alla data di conclusione del procedimento. Sotto altro profilo l'amministrazione aveva negato lo status di scuola paritaria al Centro Sannitico sulla base di una ritenuta carenza di documentazione rivelatasi

in sede di giudizio infondata. Il rilievo ostativo al riconoscimento dello status, infatti, fondava sull'assunto secondo cui la consegna degli atti *brevi manu* precludesse la trasmissione tempestiva degli stessi a mezzo posta ciò che è di fatti avvenuto come è emerso dalle risultanze documentali del giudizio.

Dalla documentazione allegata risulta provato che l'istituto aveva provveduto al tempestivo espletamento di tutte le verifiche tecniche richieste all'ottenimento del reclamato status

In ultima analisi la gravata esclusione dalla graduatorie presta inoltre il fianco a molteplici censure sotto diversi profili impugnatori, in particolare, della motivazione laconica, tautologica e affatto convincente, per avere, in modo acritico, recepito in motivazione senza svolgere alcun sindacato, anche solo estrinseco, sugli accertamenti, il contenuto della circolare dell' Ufficio Scolastico (provinciale o regionale?) della Campania, richiamata in modo apodittico, a supporto della decisione. Non risulta svolta alcuna valutazione nemmeno in relazione alla contraddittorietà della circolare dell'USR Veneto rispetto al provvedimento del 2016 adottato da altro plesso della stessa amministrazione di pari grado (USR Campania) che riconosce retroattivamente la parità scolastica all'istituto scolastico in oggetto sin dall'a.s. 2012/13.

II. Violazione e falsa applicazione art. 3, 7, 10, 10 bis l. 241/90 – Violazione e falsa applicazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art 8.4; L'art 8.2 lett d) DM 640/17 – Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere per sviamento, travisamento – Illogicità manifesta – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – disparità di trattamento – difetto e/o assenza di istruttoria e di motivazione – lesione delle garanzie partecipative – Violazione del principio di ragionevolezza – Contraddittorietà in atti – Mancata ponderazione di elementi rilevanti – Violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 cost.) – Elusione e/o violazione del giudicato e difetto di attribuzione

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima coinvolto l'istituto nel procedimento finalizzato alla mancata qualifica di

istituto parificato in assenza di adeguata e specifica istruttoria.

Il gravato provvedimento è inficiato da un evidente eccesso di potere altresì per contraddittorietà ed illogicità manifesta rispetto al decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016 che ha riconosciuto la parità scolastica in favore del "Centro Studi Sannitici" a far data dall'anno scolastico 2012/2013.

Contrariamente a quanto statuito dall'amministrazione resistente a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2015 si è ritenuto che il medesimo istituto non fosse abilitato allo svolgimento di esami di qualifica triennale per il medesimo anno scolastico 2012/2013.

Evidente, dunque, anche la violazione ed elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 5211 del 2015, che ha disposto il riconoscimento a far data dall'anno scolastico 2012-2013 nonché del giudicato di cui alla sentenza Tar Napoli 3676/19 pubblicata il 04/07/19 e Cons St ord. caut. n 168/16 che hanno dichiarato cessata la materia del contendere avendo l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n. 360 del 11/01/2016 riconosciuto la parità scolastica a far data dall'anno scolastico 2012/2013. (Si legge in quest'ultima pronuncia: *«In corso di causa, a seguito di pronunce giudiziali intervenute su altro contenzioso tra le medesime parti sempre in tema di riconoscimento della parità scolastica (cfr. TAR Napoli, sez. IV, n.3861/2014; Cons. Stato n.5211/2015), l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n.360 del 11/01/2016, ha riconosciuto la parità scolastica all'istituto ricorrente con decorrenza a far data dall'anno scolastico 2012/2013. La portata dispositiva del provvedimento testé menzionato, involgendo anche gli anni successivi all'anno scolastico 2012/2013, ha, perciò, determinato il conseguimento, in via stragiudiziale, dell'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente con il presente gravame (conseguimento dello status di scuola paritaria) e conseguentemente, sul piano processuale, la cessazione della materia del contendere. È noto, infatti, che il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato dai giudici amministrativi nel carattere non soddisfattivo o soddisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall'Amministrazione in relazione alla fattispecie in esame (cfr. TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368. "nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall'art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l'improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione*

dell'interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra P.A. e l'amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente soddisfacente dell'interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell'interesse alla prosecuzione dell'azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte”).

Il certificato di qualifica rilasciato, per effetto del riconoscimento ottenuto a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015, dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico attestante il conseguimento del diploma - così come i verbali di scrutinio e il registro degli esami - è atto pubblico avverso il quale non risulta proposta querela di falso.

E', dunque, evidente che l'attività istruttoria circa il riconoscimento del requisito di scuola paritaria avrebbe dovuto essere compiuta presso l'Istituto ricorrente e non altrove. L'amministrazione avrebbe dovuto, difatti, chiedere il possesso del titolo relativo alla parità scolastica all'Istituto ricorrente, così da consentirgli anche di partecipare al procedimento: è evidente che gli effetti negativi del mancato riconoscimento della parità da parte dell'USP Benevento e dell'Istituto Scolastico non possono che ricadere, innanzitutto, sull'istituto Sannitico ricorrente.

L'acclarato riconoscimento del titolo, per effetto della sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato e del conseguente decreto di riconoscimento dell'USR della Campania dell'11.1.2016, ha, altresì, come ulteriore necessaria conseguenza che il dirigente scolastico dell'istituto sannitico, pubblico ufficiale, ha correttamente, e senza incorrere in alcuna condotta illecita, rilasciato i titoli per l'anno scolastico 2012/2013

Appare evidente, dalla decadenza impugnata, che l'Amministrazione non abbia effettuato alcuna istruttoria né abbia fornito prove in ordine alla contestazione del diploma rilasciato per gli anni 2012/2013: si fa, difatti, generico riferimento a non meglio precisate comunicazioni dell'UAT di Benevento.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento gravato, l'espressa previsione della retroattività degli effetti del decreto di parità, ribadita anche nelle pronunce succitate del Consiglio di Stato e del TAR Campania, vale a sanare

retroattivamente tutti i titoli frattanto rilasciati dall'istituto paritario. Retroattività affermata anche dal Consiglio di Stato nelle due ordinanze n. 6767 del 2020 e n. 6768 del 2020, entrambe del 23.11.2020, che, in riforma delle ordinanze del Tar Veneto, hanno, citando letteralmente, ulteriormente statuito che l'istituto scolastico sannitico "è stato riconosciuto paritario con effetto retroattivo".

Il riconoscimento ex tunc della parità scolastica ottenuta con provvedimento 360/16 dell'USR Campania ed il connesso annullamento giudiziale dei precedenti decreti di diniego (n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012) ad opera della citata pronuncia del Consiglio di Stato rendono del tutto illegittimo il contenuto del gravato provvedimento che, del tutto immotivatamente, ritiene che i titoli rilasciati dall'istituto paritario non siano equiparabili a quelli rilasciati dalla scuola statale. Dette conclusioni denotano una illogicità manifesta ed una evidente carenza d'istruttoria che inficia insanabilmente il provvedimento impugnato ed evidenziano che non è stato effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria che essendo stata esclusa dal procedimento non ha potuto chiarire la validità dei propri titoli già a far data dal 2012/2013.

Non vi è traccia di alcuna comunicazione all'istituto paritario circa presunte irregolarità o incompletezza dei titoli frattanto rilasciati.

Erra difatti l'amministrazione nel ritenere che il "Centro Studi Sannitico" non fosse un Istituto Paritario nell'anno scolastico 2012/2013. Difatti, con decreto n. 360 dell'11 gennaio 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a seguito di un contenzioso, ha riconosciuto il "Centro Studi Sannitico" come scuola paritaria con decorrenza dall'anno scolastico 2012/2013;

Tale riconoscimento è valido anche in riferimento agli atti giuridici adottati antecedentemente al sopra menzionato decreto n. 360 dell'11 gennaio 2016 trattandosi di riconoscimento retroattivo a seguito di pronuncia giurisdizionale.

La sentenza adottata dal Consiglio di Stato produce effetti facendoli retroagire nel tempo (tempus regit actum). Gli effetti, cioè, si producono ancor prima della data di perfezionamento dell'intera fattispecie giuridica, da cui essi derivano.

In seguito al riconoscimento della parità scolastica (TAR Napoli, sez. IV 3861/2014; Cons. Stato n. 5211/2015) come sopra evidenziato l'USR della Campania con prov. 360/2016, ha riconosciuto la parità scolastica dell'istituto ricorrente. Orbene, la portata dispositiva del provvedimento involge gli anni dal 2012/2013 e pertanto tutti i diplomi rilasciati da suddetta data sono da considerarsi conseguiti presso

una scuola paritaria riconosciuta a tutti gli effetti di legge. Intervenuta una decisione di annullamento in seguito a ricorso giurisdizionale o straordinario, l'atto va rinnovato 'ora per allora', avendo l'Istituto Sannitico diritto ad essere reintegrato nella stessa posizione che gli spettava al momento in cui è stato adottato l'atto invalido. E', difatti, evidente che il rimedio impugnatorio del ricorso dinanzi al Giudice amministrativo produce effetti demolitori del gravato provvedimento, effetti che retroagiscono al momento della domanda, nel caso specifico di riconoscimento, dunque a far data dall'anno scolastico 2012/2013, cioè, a far data dalla domanda di riconoscimento: com'è noto l'annullamento del G.A ha come effetto quello di considerare l'atto illegittimo annullato come se non fosse mai esistito.

Ma anche, e soprattutto, che la stessa Amministrazione datore di lavoro ha poi, inequivocabilmente, operato il riconoscimento della parità con pieno effetto ex tunc, a partire dalla richiesta, senza alcuna limitazione o condizione.

L'istituzione scolastica privata, ottenuta la parità, si pone pertanto, a partire dal riconoscimento, sullo stesso piano della scuola pubblica.

Le scuole paritarie, infatti, si qualificano proprio per essere "pari", cioè equipollenti a quelle statali, "a tutti gli effetti", in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 62 del 2000 ("Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6").

Tra le facoltà vi è quella dello svolgimento di esami e di conferimento dei diplomi triennali di qualifiche professionali, per i quali non è previsto, allo stato, alcun intervento autorizzativo da parte dell'autorità scolastica pubblica

III. Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 10, 10 bis ss. l. 241/90 smi; Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Violazione del principio di proporzionalità – Travisamento dei fatti – Carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione

del principio di legalità, trasparenza, giusto procedimento, partecipazione e leale collaborazione – Violazione del principio del legittimo affidamento e del buon andamento della p.a. (artt. 3 e 97 Cost) – Ingiustizia manifesta.

Il provvedimento gravato è stato adottato palesemente in violazione al principio del "giusto procedimento", principio prima affermato dalla giurisprudenza e poi fatto proprio dalla legge sul procedimento, che impone all'amministrazione di svolgere una puntuale e completa istruttoria, tramite l'acquisizione degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie concreta, al fine della comparazione di interessi pubblici e privati in gioco e garantendo la corretta ed effettiva partecipazione procedimentale. La pubblica amministrazione, infatti, non può prescindere dall'esame degli interessi coinvolti; solo in seguito all'esame di tutti gli elementi predetti potrà adottare i provvedimenti più opportuni a regolare il caso concreto.

Nella specie, se l'amministrazione avesse provveduto a raccogliere tutte le necessarie informazioni, avrebbe potuto verificare l'esistenza del riconoscimento della parità scolastica in favore dell'Istituto interventore.

Il comportamento della p.a. viola le norme sul procedimento amministrativo oltre che i principi di imparzialità e buona amministrazione ex. art. 97 Cost. Il principio di imparzialità che caratterizza l'azione amministrativa impone che l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, ai fini dell'individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente perseguito. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 13 aprile 2014, n. 3567). 8

La p.a. ha, dunque, gravemente travisato gli elementi di fatto e diritto relativi al caso in esame, emanando un provvedimento del tutto illogico ed irrazionale che viola i principi di cui all'art. 3 e 97 Cost.

2. 2. – Il procedimento in esame non è stato neppure preceduto dall'avviso di avvio del procedimento (art. 7 l. 241 del 1990 smi).

Di conseguenza, alcuna possibilità di leale partecipazione è stata consentita alle parti attraverso la presentazione di memorie e documenti (artt. 10 e 10 bis l. 241 del 1990 smi), che di certo avrebbero determinato l'amministrazione ad una corretta attività istruttoria (del tutto carente) con una altrettanto certo esito diverso e nel senso della non adozione dell'illegittimo qui gravato.

Invero, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 10, 10 bis l. n. 241/1990 smi, l'amministrazione ha l'obbligo/onere di consentire la partecipazione del

privato al procedimento, avendo l'obbligo/onere di consentire al privato la presentazione di memorie e documenti e, soprattutto, di valutare le osservazioni svolte dal privato coinvolto nel procedimento amministrativo, onde poter legittimamente comunicare eventuali motivi ostativi alle ragioni del privato, configurandosi, in mancanza anche difetto di istruttoria e di motivazione.

IV. Violazione di legge: violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione all'art. 357 del codice penale; dei principi di cui alla legge 241/90 e all'art. 97 della Costituzione; Violazione art 15 L 183/11; artt 40 – 46 dPR del 28/12/2000 - N. 445 - Direttiva MIUR n. 14/2011 - certificati e dichiarazioni sostitutive

Neppure si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria implicito nella richiesta. Eppure il suddetto certificato rilasciato dalla Scuola Paritaria e firmato dall'amministratore unico attestante è **atto pubblico** avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico

L'esistenza di detto atto ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'art. 357 del codice penale: *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*.

Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il comma 1 dell'art. 1 della l. 10 marzo 2000 n. 62, stabilisce che *“il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto*

dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita." In base al comma 2, "si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6." Ed infatti la Suprema Corte, in varie occasioni, anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000) ha ribadito che "il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86" (Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (Cass. Pen, sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793) così come i suoi insegnanti (Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004). Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, al certificato rilasciato dalla scuola paritaria a firma del suo legale rapp.te, datato, formato e recante apposito numero di protocollo, va riconosciuta natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, fino a querela di falso (2699 e 2700 c.c) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Neppure si può ignorare la circostanza che l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica dell'amministratore dell'Istituto Paritario.

Per quanto sopra ne discende che il certificato suddetto riveste una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze “contrarie” non dotate del medesimo valore (Tar Campania sent 7386/18).

Né il decreto di decadenza rende conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando circostanze di fatto che però avrebbero potuto avere anche altre spiegazioni (prima tra tutte quella dello smarrimento del registro relativo al ricorrente nonché del mancato versamento dei contributi da parte dell’istituto).

Il certificato risulta inoltre rilasciato ai sensi dell’art **15 L 183/11** che ha modificato l’art 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa dPR 445/00 che nella sua novellata versione statuisce: *“01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (2). 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*

Appare pertanto illegittima la richiesta della pergamena formulata dalla scuola e ancor più la pretesa di far dipendere dalla mancata consegna della stessa l’impugnato depennamento

I rilievi sopra riportati evidenziano le macroscopiche carenze istruttorie del procedimento di annullamento in autotutela della nomina e del decreto di risoluzione e di depennamento

ooOoo

Tanto premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe,

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'On.le TAR adito voglia ordinare l'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente controversia, nonché chiarimenti in relazione alla documentazione acquisita in sede istruttoria dalla amministrazione procedente attestante la falsità documentale o il mendacio.

Si chiede inoltre ordinarsi alla resistente amministrazione la comunicazione delle generalità degli altri candidati concorrenti, previa rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm. attesa la allegata istanza di accesso al fine di consentire l'estrazione dei dati anagrafici e l'indirizzo di residenza di almeno uno dei possibili controinteressati al fine di poter correttamente integrare il contraddittorio;

ISTANZA DI SOSPENSIVA ex art 55 C.P.A

Ricorrono giusti e fondati motivi, in fatto ed in diritto, perché possa essere accolta, con ordinanza resa in Camera di Consiglio, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e l'adozione delle misure cautelari più idonee a tutelare interinalmente le ragioni della ricorrente atteso che la condotta dell'amministrazione ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno, derivante non solo dalla perdita del posto di lavoro e della certa esclusione di futuri incarichi presupponendo il relativo affidamento la presenza in graduatoria, ma anche dall'impossibilità di dichiarare, in occasione dell'imminente aggiornamento triennale della terza fascia delle graduatorie di istituto, i servizi svolti presso la scuola statale con la conseguenza che non potrà essere in alcun caso destinataria di altre proposte di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 e dovrà attendere la prossima procedura di inserimento nelle graduatorie di istituto per l'a.s. 2021/2022 il cui avvio è previsto per la primavera del corrente anno scolastico

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, così. provvedere:

1) in via preliminare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, nel merito, annullare gli atti impugnati in uno a tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compresi pareri, atti istruttori, proposte ed atti di controllo che possano avere determinato la decadenza e per l'effetto ordinare il reinserimento nella graduatoria di III^a Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS, CO) in cui era inserito col punteggio prima vantato;

2) condannare il M.I.U.R, in persona del legale p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa.

Sin d'ora, si formula espressa riserva di domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza e per l'effetto dei provvedimenti impugnati.

si allega la seguente documentazione: **1)** decreto di depennamento; **2)** certificati e verbali dell'istituto paritario "Centro studi Sannitico" **4)** sentenze Tar Napoli e Consiglio di Stato. **5)** Circolari USR Veneto **6)** decreto di parità **7)** precedenti

Avv Gianluca Corriere

Avv Giuseppe Tescione



GIUSEPPE
TESCIONE
11.01.2021
18:33:38
UTC

STUDIO LEGALE
Avv Gianluca Corriere
Avv Giuseppe Tescione

Via Roma, 8 - 81100 CASERTA
Tel. 0823-329751

P.E.C.: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it
avv.gianluca.corriere@pec.it

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto VILLALUNGA ANNARITA nato a MADDALONI il 17/06/1982 e
res.te in MARGIANISE (CE) via VOLTURNO, 16 cod. fisc.
VLLNRT82457E1P1Z con la presente delego gli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca
Corriere, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel presente procedimento e
giudizio ed in ogni sua fase anche stragiudiziale, ivi compresa la facoltà di proporre istanza
gerarchica e in via di autotutela, ricorso al tar e ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
nonché ricorso per motivi aggiunti, in ottemperanza, a proporre accesso agli atti per mio conto e a
ritirare gli stessi nonché ad effettuare atti di diffida stragiudiziale e a compiere qualsiasi attività
necessaria. Eleggo con Voi domicilio presso la Segreteria dell'adito T.A.R. Dichiaro di aver
ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13,
D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 ed autorizzo al trattamento degli stessi ai sensi di legge.
Caserta, li 08.01.2021

Firma

Villalunga Annarita

Visto per autentica
Avv. Giuseppe Tescione

Avv. Gianluca Corriere

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Tescione del foro di S. Maria C.V. TSCGPP752R27B963M, difensore costituito dell'antistante ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art 22 comma 2 del CAD, attesta che il presente documento scansito per immagine è conforme all'originale da cui è stato estratto.

Caserta lì 11.01.2021

Avv. Giuseppe Tescione



GIUSEPPE
TESCIONE
11.01.2021
18:34:15
UTC